



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza
SETTORE TECNICO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/892866 - n.fax 0445/390043

n. **14** Reg. Generale

data 20/01/2017

☐ **ORIGINALE**

☒ **C O P I A**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA "MALGA FORAORO" PER IL PERIODO 2017 - 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO-CONCESSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la malga, denominata "Malga Foraoro", fa parte del patrimonio silvo-pastorale indisponibile del Comune di Caltrano e costituisce un unico corpo fondiario di complessivi ha 50,58 con una superficie pascoliva di circa 46,50 ha;
- il territorio in argomento è sempre stato caratterizzato dall'unitarietà e omogeneità, sia sotto l'aspetto agro zootecnico, che ambientale;
- il 30 settembre scorso è scaduto il contratto di concessione della stessa;
- il Comune di Caltrano intende affidare in concessione la malga, per un periodo di sei anni, affinché le superfici vengano opportunamente pascolate e per permettere il mantenimento delle caratteristiche ecologiche, ambientali e paesaggistiche dell'area, favorendo la fruizione turistico-naturalistica e la salvaguardia del territorio montano;

Dato atto che:

- il pascolo di malga Foraoro non si presta particolarmente all'alpeggio di vacche da latte, in quanto la forte pendenza dei versanti e la presenza di rocce, sassi ed asperità sconsiglia il pascolamento con capi bovini adulti, mentre trovano meno difficoltà i bovini in età giovane o gli equini;
- malga Foraoro è, altresì, l'alpeggio a maggiore altitudine della montagna caltranese (1378 metri s.l.m.), con affaccio diretto verso la pianura vicentina in una posizione ottimale per la pratica del parapendio ed è ottimamente collegata alla viabilità montana ed escursionistica;
- il concessionario cessante per il recupero del cotico, ha utilizzato manze e cavalli, turnando nelle stagioni le aree di pascolo a disposizione ed ha effettuato contestualmente una serie di interventi sui fabbricati, permettendo una rivalutazione della malga apprezzata dall'Amministrazione;
- lo stesso concessionario inoltre, ha messo in atto una serie di iniziative promozionali, comprendenti giornate di incontro/socializzazione tra le persone interessate alla montagna, con la partecipazione di artisti, gruppi ed associazioni legate alla montagna che hanno contribuito a far conoscere la realtà del patrimonio silvo-pastorale caltranese e ad avvicinare sempre più i cittadini a questa realtà rurale; ciò ha avuto risvolti positivi sulla valorizzazione del patrimonio e sull'incremento delle attività economiche operanti in montagna (malghe ed agriturismi);
- risulta, pertanto, opportuno, secondo l'Amministrazione Comunale, individuare come gestore della malga Foraoro un soggetto in grado di continuare e sviluppare queste attività;
- la stessa malga inoltre, è vocata ad agriturismo con ristorazione e, in particolare, come somministrazione di formaggi, affettati e prodotti tipici per gli escursionisti che frequentano la località ;

Viste le direttive emanate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 6 del 9/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

Ritenuto di procedere all'indizione della gara ed approvare il relativo bando;

Visti i seguenti atti elaborati tenendo conto delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale;:

- bando di gara (allegato sub A),
- schema di contratto-concessione (allegato sub B);

Precisati i seguenti elementi e condizioni del contratto di concessione, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- la finalità è quella descritta in premessa ovvero di rendere produttivi i beni montani del patrimonio indisponibile del Comune, nel caso in essere Malga Foraoro;
- l'oggetto è costituito dalla concessione della malga per il periodo 2017-2022 ad un concessionario avente i requisiti tecnici e morali riportati nel bando;
- le clausole sono quelle riportate nella bozza di contratto allegata alla presente determina;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta (asta pubblica), preceduta da bando di gara secondo lo schema allegato alla presente;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la forma del contratto è quella della forma pubblica amministrativa;

Dato atto, ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa”;

Visto il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, in particolare l'art. 30 sugli “Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio”;

Richiamato l'articolo 107, terzo comma del D. Lgs. n. 267/2000 nel quale è previsto che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi

Richiamato l'articolo 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, comma 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4) lettera d) , possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica anche in deroga ad ogni diversa disposizione

Richiamati i seguenti atti:

- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 in data 07.09.2001;
- il vigente regolamento sui contratti approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.14/2002 e modificato con deliberazioni di C.C. n.31/2008 e 6/2012;
- il decreto del Sindaco prot. 2001 del 07.05.2014 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'art 50, comma 10, del T. U.E.O.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che ai sensi dell'art. 5, comma 11, del decreto legge n. 244 del 30/12/2016, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30/12/2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017, e pertanto ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la deliberazione di G.C. n. 6 del 09.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio 2017 e sono state assegnate le risorse economiche ai vari responsabili di Settore nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017/2018/2019;

DETERMINA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva,

- **di recepire** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determina;

- **di procedere** alla individuazione del concessionario di malga **Foraoro** per il periodo **2017-2022** **mediante** procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, 59, 60 ed 95 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 in quanto compatibili con il contratto - concessione di bene immobile e di aggiudicare la concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **di approvare** i seguenti allegati contenenti tutti gli elementi, le procedure e modalità per l'effettuazione dell'aggiudicazione della concessione; :
 - bando di gara (all. sub. A);
 - schema di concessione contratto (all. sub. B);
- **di dare atto** che le condizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 sono quelle indicate in premessa;
- **di dare seguito** agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa, dando atto che il Responsabile del Settore Tecnico stipulerà il contratto medesimo in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, a ciò autorizzato dal provvedimento sindacale n. 2001 prot. del 27/05/2014 e lo stesso sarà rogato dal Segretario Comunale in forma pubblica amministrativa;
- **di procedere** alla pubblicazione dei dati sul bene immobile da affidare in concessione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to geom. Loris Sandonà

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto

Caltrano 20/01/17

Il responsabile del Settore Tecnico
f.to Geom. Loris Sandonà

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Presente provvedimento:

- ☐ Non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- ☐ Ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile
- Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria.
- Registrato impegno contabile n ...//.... In data//.....

Caltrano 20.01.17

Il responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Franco Nicoletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi dal __31.01.2017__

Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Crosara

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Caltrano li __31.01.2017__

Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Crosara

	COMUNE DI CALTRANO <i>Provincia di Vicenza</i>	 18 - 22 - 01/28 promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste -- www.pefc.it  CARBOMARK/VE/AS/1
	Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) c.f. 84000910244 p.iva 00541820247 Codice Univoco Ufficio per fatturazione: 6AYMJJ PEC : comune.caltrano.vi@pecveneto.it	Settore: TECNICO n.tel. 0445/892866 n.fax 0445/395506 email: lavori@comune.caltrano.vi.it

Prot. _____

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA MALGA DENOMINATA "MALGA FORAORO"

BANDO DI GARA

L'Amministrazione comunale di Caltrano,

AVVISA

che intende concedere l'uso della malga, denominata "Malga Foraoro", per un periodo di 6 (sei) anni, affinché le superfici vengano opportunamente pascolate, al fine di permettere il mantenimento delle caratteristiche ecologiche, ambientali e paesaggistiche dell'area, favorendo la fruizione turistico-naturalistica e la salvaguardia del territorio montano.

La malga Foraoro fa parte del patrimonio silvo-pastorale indisponibile del Comune di Caltrano e costituisce un unico corpo fondiario di complessivi ha **50,58** con una superficie pascoliva, nuda ed arborato-cespugliata, di circa **46.50** ha.

In particolare è composto dai seguenti mappali:

C. Terreni del Comune di Caltrano (VI)

Sez. U	Fg. VI	Mapp. nn. 8p
Sez. U	Fg. VIII	Mapp. nn. 1p
Sez. U	Fg. IX	Mapp. nn. 1p, 2 p, 3, 4p, 5p, 6p, 7, 8, 9, 10, 11p, 12p, 13p, 14p, 15
Sez. U	Fg. X	Mapp. nn. 1p, 2, 12p, 13p

per una superficie complessiva di **50,58** ha.

Tale superficie è al lordo delle aree utilizzate per strade, sentieri, aree di sosta o attrezzate, cave, capanni per l'attività venatoria, pozze di abbeveraggio, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate etc.) e per l'accesso alle superfici boscate

La determinazione della superficie a pascolo è inoltre da intendersi del tutto indicativa e non può essere utilizzata per l'ottenimento di indennità o richieste di contributi vari.

L'eventuale esatta determinazione della superficie a pascolo rimane ad esclusivo onere del concessionario.

Sono inclusi nella concessione i fabbricati esistenti all'interno del comprensorio pascolivo come sotto descritti:

C. Fabbricati del Comune di Caltrano (VI)

Sez. U	Fg. IX	Part.IIa 21 sub. 2 Cat. D10 Cl. /	(locali lavorazione, depositi, porcilaia, stallone)
--------	--------	-----------------------------------	---

Sez. U	Fg. IX	Part.IIa 21 sub. 3 Cat. A04 Cl. 4	(abitazione gestore)
--------	--------	-----------------------------------	----------------------

con una superficie catastale di **1.25** ha circa, adibita parte a fabbricato, con le relative pertinenze e parte a pascolo.

Il tutto costituisce un corpo fondiario privo di recinzioni fisse.

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MALGA

La Malga Foraoro è disposta ad una quota media di 1350 m s.l.m. ed è accessibile con tutti i mezzi attraverso la viabilità ordinaria.

Il fabbricato principale (casara) presenta al piano terra locali per la lavorazione e cucina ed al piano primo camere e servizi.

Attigui alla casara vi sono l'ex casello costituito da due vani, un garage deposito, una porcilaia. Ad un centinaio di metri è dislocato lo stallone.

La malga è allacciata alla rete elettrica. Spetterà al concessionario subentrare nel contratto con l'azienda fornitrice del servizio.

Esistono vasconi per la raccolta delle acque piovane presso la casara e lo stallone.

Le condizioni degli stabili sono buone.

Il pascolo si presenta in buone condizioni, ma con pendenze mediamente elevate e presenza di sassi e rocce affioranti ed è per questo motivo che la monticazione è indirizzata verso il bestiame bovino di razza rustica e di piccola taglia, quali manze o vitelli.

La malga non è allacciata al pubblico acquedotto ma è dotata di vasche di accumulo per l'acqua piovana che, previo sistema di allontanamento delle acque di prima pioggia, può essere utilizzata per la pulizia dei locali e per il lavaggio degli attrezzi impiegati nella lavorazione del latte. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto idrico, compresi l'impianto di prima pioggia e l'impianto a raggi UVA per il trattamento dell'acqua, filtri, pompe ecc.. è a carico del concessionario, così come la manutenzione dell'impianto di smaltimento dei reflui, compresa la pulizia annuale delle vasche imhof, pozzetti e delle condotte di smaltimento.

2. CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEL PASCOLO E DEI MANUFATTI

Nella attività di gestione del patrimonio silvopastorale il Comune di Caltrano rispetta le leggi e norme nazionali e locali applicabili, al fine di ottenere un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Pertanto persegue la prevenzione di qualsivoglia inquinamento e la risoluzione di ogni impatto negativo significativo sul territorio attraverso:

- la realizzazione di interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e forestali e al miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive;
- la incentivazione ed il consolidamento delle imprese agricole;
- la pianificazione di interventi agro-zootecnici e silvopastorali secondo criteri di sostenibilità;
- la riduzione degli impatti negativi sul territorio generati dai concessionari e dai cantieri;
- la incentivazione ed il miglioramento della comunicazione con i vari soggetti operanti sul territorio;
- la sensibilizzazione dei soggetti concessionari alle tematiche ambientali.

Per quanto riguarda, in particolare, la concessione della malga in argomento, il concessionario avrà l'obbligo di rispettare tutte le leggi e le norme applicabili, sia nazionali che locali.

Dovrà inoltre perseguire:

- il risparmio delle risorse energetiche e dei consumi idrici;
- l'impiego di soluzioni tecnologiche atte a contenere gli impatti ambientali;
- la limitazione dell'impiego di prodotti pericolosi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- la minimizzazione della produzione di rifiuti e l'aumento della frazione riciclabile.

Vista la particolare vocazione della malga, l'Amministrazione Comunale intende incentivare proposte degli offerenti in relazione ad iniziative di valorizzazione e di promozione, da effettuarsi nelle stagioni estive presso l'alpeggio, rivolte a gruppi, ad associazioni ed alla cittadinanza, tese a far conoscere la realtà del patrimonio silvo-pastorale caltranese e ad avvicinare sempre più cittadini e giovani alla realtà rurale.

Tali proposte saranno valutate dalla Commissione di gara, la quale assegnerà a proprio insindacabile giudizio il relativo punteggio.

3. CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA MALGA FORAORO

Soggetti partecipanti: sono ammessi a partecipare alla gara gli imprenditori agricoli, singoli od associati.

Utilizzo della malga: la malga verrà concessa per l'allevamento di bestiame costituito da **bovini**.

Sono ammessi bovini da latte, bovini da carne e inoltre:

- equini, ovini, caprini fino ad un massimo del **20%** del carico;
- tori da riproduzione fino ad un massimo del **5%** del carico.

Lo sfruttamento della malga per scopi agrituristici e/o per la vendita di prodotti extra aziendali o per servizi non strettamente correlati alla funzione produttiva vanno espressamente e separatamente valutati ed autorizzati dal Comune. Essi danno titolo ad un diverso e distinto canone.

L'autorizzazione all'agriturismo potrà essere rilasciata solo se l'operatore è in possesso dei necessari requisiti compresa l'iscrizione nell'apposito registro provinciale.

Durata della concessione: anni 6.

Il periodo annuale di utilizzo della malga inizia il 1° maggio e termina il 31 ottobre, mentre la monticazione del bestiame inizia il giorno 1° giugno e termina il 30 settembre di ciascun anno.

La concessione cesserà di diritto e di fatto allo scadere del termine di durata della stessa, e cioè il 31.10.2022, senza bisogno di preavviso o disdetta.

Canone annuo minimo richiesto: € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) corrispondente a 175,00 €/UBA.

Il canone annuo sarà rivalutato annualmente, se in aumento, in base alla variazione assoluta, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT e pubblicato sul sito web ufficiale (<http://www.istat.it/it/archivio/30440>). A tal fine varrà il riferimento tra la base dell'anno precedente (fatta 100) ed il coefficiente di raccordo per il mese di giugno dell'anno corrente.

Deposito cauzionale richiesto: una annualità del canone concessorio.

Altre condizioni di utilizzo della malga

- L'utilizzo della malga dovrà essere effettuato nel rispetto del disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997 nonché, per quanto compatibili, quelle del disciplinare tecnico-economico per l'utilizzazione delle malghe, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 23.01.1991 (di seguito anche denominato "Disciplinare"), del codice di Buona Pratica Agricola, nonché degli usi e consuetudini locali.
- La destinazione d'uso prevalente sarà quella di pascolo bovino; l'allevamento di specie diverse da quelle indicate dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal concedente, secondo i limiti di cui al punto 3 del presente bando.
- Il carico massimo consentito sarà di **60 U.B.A** (+/- 5%) secondo le tabelle di ragguaglio e relative tolleranze previste dal "Disciplinare"; ogni variazione del carico massimo consentito dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente e dal Settore Servizio Forestale di Vicenza.
- Il concessionario è tenuto a caricare la malga con bestiame di sua proprietà. La percentuale minima di proprietà è pari al 50% del carico consentito.
- Il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza. Sono a carico del concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la prevenzione dalla predazione da grandi carnivori e/o cani randagi degli animali al pascolo, nonché per la salvaguardia del bestiame stesso da danni provocati dal traffico veicolare.

In particolare il concessionario dovrà dotare la malga di adeguate recinzioni (per esempio elettrificate) per la custodia e la protezione degli animali nelle ore notturne. Il concessionario non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti al Comune di Caltrano per danni causati da predatori o da veicoli in transito al proprio bestiame. La mancata o inadeguata adozione delle misure di prevenzione potrà essere motivo di risoluzione della concessione. Il Comune rimane a disposizione del concessionario per assistenza

tecnica e consulenza in materia di difesa e prevenzione degli animali da grandi carnivori e/o cani randagi.

Nota: La recinzione elettrificata realizzata con sostegni di castagno attualmente presente nei pascoli, del valore stimato di € 3.000,00, è stata realizzata dal concessionario cessante come miglioria. Per il suo utilizzo il subentrante dovrà provvedere all'eventuale riscatto.

- E' vietato il pascolo e lo stazionamento prolungato del bestiame in appezzamenti circoscritti e ristretti, vicino a strade e sentieri nonché all'interno del bosco e nelle aree prative non concesse.
- I pascoli saranno consegnati nello stato in cui si trovano.
- Il concessionario è obbligato ad eseguire annualmente l'estirpazione dal pascolo delle piante infestanti prima che producano il seme, il taglio in prefioritura di ortiche e veratro ovvero altre specie infestanti, la pulizia e la manutenzione delle pozze di abbeveraggio esistenti, la disinfezione dei depositi di acqua potabile, la manutenzione delle recinzioni, ecc., così come previsto dal "Disciplinare". Ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il concessionario dovrà eseguire a proprio carico: annualmente andrà effettuata la manutenzione straordinaria, ovvero il taglio di arbusti e di rinnovazione forestale, su almeno 1/5 della superficie dell'alpeggio.
- Il concessionario è tenuto a provvedere allo svuotamento della vasca a tenuta che raccoglie gli scarichi dell'abitazione presso lo Stallone ed al regolare smaltimento del suo contenuto.
- I rifiuti di qualsiasi natura dovranno essere obbligatoriamente trasportati e depositati nei punti di raccolta autorizzati.
- Qualsiasi opera di carattere straordinario che il concessionario intenderà eseguire, dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente.
- La malga non può essere né in tutto, né in parte subaffittata o sub concessa pena la revoca della concessione.
- Le attrezzature, gli impianti mobili, se non in dotazione alla malga al momento della consegna, ed eventuali oneri per i servizi in rete, rimarranno rispettivamente di proprietà o a carico del concessionario.
- Per il fabbisogno di combustibile della malga, compresa la lavorazione del latte in malga per l'intera stagione monticatoria (lavorazione svolta continuativamente per almeno la metà dei giorni di monticazione) è concesso un quantitativo annuale di legna da ardere, proveniente da conifere, nocciolo e salicone (piante vive e/o morte) che sarà assegnata da un tecnico incaricato dall'amministrazione comunale nel patrimonio silvopastorale di Caltrano, preferibilmente nell'ambito della particella malghiva (n. 60), ed il cui prelievo (taglio, esbosco e trasporto) sarà a carico del concessionario.

Il quantitativo annuale assegnato sarà di:

- 1 q.le/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo della legna per la preparazione della cagliata, con un massimo di 50 q.li/anno;
- 0,5 q.li/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo del gas per la preparazione della cagliata, con un massimo di 25 q.li/anno;
- 0,2 q.li/UBA in caso di mancata lavorazione del latte.

Nel quantitativo assegnato rientreranno anche le piante arbustive tagliate per la manutenzione del pascolo.

- Il concessionario si obbliga ad aderire all'iniziativa annuale di promozione turistica e dei prodotti lattiero caseari organizzata dal Comune di Caltrano, denominata "Visita Malghe", programmata, di norma, nell'ultimo sabato di agosto, mettendo a disposizione ed aprendo agli ospiti del Comune i locali della malga per una visita degli stessi.

Riduzioni del canone di concessione

Il canone di concessione potrà essere ridotto annualmente nelle misure sotto indicate, qualora il concessionario effettui le seguenti attività:

- sola produzione continuativa del latte in malga con vendita dello stesso per l'intera stagione, impiegando almeno la metà del carico zootecnico: riduzione del 10%;

La riduzione non sarà riconosciuta qualora, a seguito degli accertamenti che effettuerà il personale di vigilanza, non risultassero soddisfatte le condizioni sopra indicate;

- adesione all'iniziativa promossa dal Comune denominata "Visita malghe" con apertura dei locali agli invitati e messa a disposizione di prodotti per ristoro: riduzione del 2%.

Contratto di concessione

La concessione sarà regolata da apposita convenzione-contratto (allegata al presente bando -**All. 3-** a formarne parte integrante) che disciplinerà in modo dettagliato tutte le condizioni e prescrizioni necessarie alla conduzione della malga. La stipula della convenzione avverrà in deroga ai patti agrari con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria delle parti contraenti.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione e risolvere la convenzione-contratto, anche con effetto immediato, per preminenti motivi di pubblico interesse e di esercizio dell'uso civico, dandone avviso al concessionario a mezzo raccomandata a/r..

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Il contratto verrà redatto nella forma pubblica amministrativa e sarà pertanto soggetto a registrazione.

Le spese di segreteria sono stimate in € 500,00 alle quali vanno aggiunte le spese di registro (valore contratto x 2% es.: € 10.500 x 6 anni = € 63.000 x 2% = € 1.260,00) e le marche da bollo.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Si invitano gli interessati alla gara a presentare offerta alla sede del Comune di Caltrano – Piazza Dante, 8 – 36030 Caltrano (VI) .

Le offerte dovranno pervenire alla sede indicata **entro e non oltre le ore 12.00** del giorno **_____ .2017.**

Saranno escluse dalla gara le offerte che perverranno oltre tale data (non farà fede la data del timbro postale).

Il plico contenente l'offerta, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura **"Offerta per la concessione della malga denominata "Malga Foraoro"** dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:

- Busta n. 1, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: **"Malga Foraoro - Documentazione Amministrativa"**.
- Busta n. 2, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: **"Malga Foraoro - Documentazione Tecnica e Programma di valorizzazione"**.
- Busta n. 3, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: **"Malga Foraoro - Offerta Economica"**.

In ciascuna busta dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:

Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa:

A. Domanda di ammissione alla gara, redatta su modulo allegato al presente bando (**all.1**), sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, nella quale il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- gli estremi di iscrizione della ditta al Registro delle imprese istituito presso la CCIAA con la specificazione del tipo di attività per la quale l'iscrizione è stata rilasciata, nonché tutti i dati identificativi dell'iscrizione (numero e data, durata della ditta/data termine, forma giuridica, titolari, direttori tecnici, amministratori);
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero in altre situazioni previste dalla legge che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte e tasse;
- di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. 12/3/99, n. 68);
- di adempiere agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- il numero di capi in proprietà (che dovrà essere pari ad almeno il 50% del carico).

Dovrà dichiarare, altresì,:

- di essersi recato sul posto ed aver preso visione e conoscenza delle strutture e pertinenze della malga in oggetto;
- di accettare in modo incondizionato e senza riserve tutte le norme e condizioni di cui al presente bando;
- di attenersi, in caso di aggiudicazione:

- alle condizioni previste dal disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana “- Dall'Astico al Brenta” con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997 nonché, per quanto compatibili, quelle del disciplinare tecnico-economico per l'utilizzazione delle malghe, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 23.01.1991, alla normativa generale che regola tale settore ed al codice di Buona Pratica Agricola, nonché agli usi e consuetudini locali;
- di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione, tutta la documentazione richiesta, entro i termini prefissati, per la stipula della convenzione;
- di accettare sin d'ora tutti i contenuti della convenzione che verrà stipulata nel caso di aggiudicazione;
- di accettare le eventuali prescrizioni e/o direttive che saranno impartite dalla Amministrazione concedente per il tramite dei propri uffici.

B. Attestazione di proprietà del bestiame, corredata da idonea documentazione attestante il possesso del requisito (libri di stalla, certificati sanitari). In caso di raggruppamento di imprese la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna impresa raggruppata.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo le imprese raggruppate devono produrre mandato speciale unitario irrevocabile, con rappresentanza, ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, redatto in forma di atto pubblico.

C. Cauzione provvisoria - di Euro **210,00** (euro duecentodieci/00), pari al 2% dell'importo a base di gara da prestarsi in contanti, o tramite assegno circolare intestato al comune di Caltrano ovvero mediante versamento effettuato presso la TESORERIA COMUNALE – UNICREDIT BANCA S.P.A.

– AGENZIA DI CALTRANO – CODICE IBANIT: **IT71G0200860220000002791641**

Busta n. 2 – Documentazione Tecnica e Programma di valorizzazione:

A. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi redatta su modulo allegato al presente bando (**all.2**), sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore

B. Programma di iniziative per la valorizzazione e riqualificazione della malga

Tale progetto dovrà contenere una **relazione** dettagliata delle iniziative che l'offerente intende mettere in pratica durante la propria gestione della malga indicando i **costi** e il **cronoprogramma** di realizzazione.

Il progetto verrà valutato dalla Commissione di Gara la quale attribuirà, a suo insindacabile giudizio, il punteggio sulla base della fattibilità, completezza e rispondenza dello stesso ai programmi di riqualificazione dell'Amministrazione indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n° 6 del 9/01/2017 e negli atti di gara.

Busta n. 3 - Offerta Economica:

Proposta di canone di concessione annuo pari o in aumento rispetto al canone posto a base di gara, espressa in cifre ed in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo il modulo allegato (**all.3**) e regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo.

In caso di raggruppamento di imprese l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente si impegnerà a mantenere valida e vincolante la proposta di canone per 120 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte verranno valutate da una Commissione di gara, come previsto dall'art. 9 del Regolamento dei Contratti, presieduta dal Segretario Comunale, e composta da:

- Responsabile del Settore Tecnico
- Responsabile del Settore Finanziario

coadiuvata da due membri esperti esterni nominati con provvedimento del responsabile del Settore Tecnico.

L'aggiudicazione avverrà con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ovvero a favore del concorrente la cui offerta abbia riportato il punteggio più alto sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
-------------------------	-----------

	ASSEGNATO Fino ad un massimo di:
- programma di iniziative di valorizzazione ed incentivazione - imprenditori agricoli singoli od associati residenti nella Unione Montana Astico - giovani imprenditori agricoli (con meno di 40 anni) - dimensione aziendale (punti 1 per ogni addetto, titolare e/o assunti a tempo indeterminato alla data della domanda); - monticazione con razze bovine autoctone (<i>burlina, rendena</i>)	10 5(1) 10(1) 3 2
- canone annuo offerto maggiore (offerta in aumento) rispetto al canone previsto dal bando	70(2)

1. Nel caso di concorrenti associati si determinerà il punteggio della residenza proporzionalmente al numero di capi posseduti da ciascun concorrente.

2. (canone offerto/canone maggiore) x 70

In caso di aggiudicazione si richiede la visione del libro di stalla relativo alla data della domanda.

I lavori della Commissione si svolgeranno presso il Comune di Caltrano, il giorno _____ a partire dalle ore 9:00 e si svolgeranno in seduta pubblica relativamente all'esame della documentazione amministrativa (busta n° 1) ed ammissione dei concorrenti; in seduta segreta per l'esame dei requisiti tecnici e del programma di valorizzazione della malga (busta n° 2) ed attribuzione dei relativi punteggi; in seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche (busta n. 3).

6. DISPOSIZIONI VARIE

Il Comune di Caltrano si riserva la facoltà di non procedere all'assegnazione in concessione della malga qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che nessuna offerta sia sufficientemente vantaggiosa per il pubblico interesse.

Il Comune di Caltrano si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta.

La Commissione, in sede di verifica delle proposte, potrà, qualora lo ritenga necessario e vantaggioso per il pubblico interesse, acquisire ulteriori informazioni e dettagli dai candidati, nonché richiedere eventuali modifiche o integrazioni.

Si precisa infine che nulla è dovuto ai concorrenti partecipanti alla gara, neppure a titolo di rimborso spese, per la presentazione dell'offerta.

Il concessionario cessante, purché partecipante alla gara, potrà esercitare, a parità di punteggio, il diritto di prelazione.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dal Comune di Caltrano, quali titolari, per le finalità connesse alla gara e l'eventuale successiva stipula e gestione delle relative convenzioni. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata.

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Responsabile del Settore geom. Loris Sandonà, tel. 0445-892866 – mail lavori@comune.caltrano.vi.it

Caltrano lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
geom. Loris Sandonà

ALLEGATO 1

Spett. le
COMUNE DI CALTRANO
Piazza Dante, 8
36030 CALTRANO (VI)

Oggetto: Affidamento in concessione della malga denominata "Malga Foraoro". Domanda di partecipazione.

Il Sottoscritto _____
nato a _____ PR _____ il _____ e residente a _____
in Via _____ n. ____ C.F. _____
Partita I.V.A. n. _____
in qualità di _____

Chiede

di partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione della malga denominata "**Malga Foraoro**".

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici previste in caso di false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.,

Dichiara

- che la ditta concorrente è iscritta al Registro delle imprese istituito presso la CCIAA di per l'attività di (*indicare numero e data iscrizione, durata ditta/data termine, forma giuridica, titolari, direttori tecnici, amministratori*);
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero in altre situazioni previste dalla legge che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte e tasse;
 - di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. 12/3/99, n. 68);
 - di adempiere agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
 - di avere in proprietà, alla data della presente domanda di partecipazione, n. _____ capi bovini, pari ad almeno al 50% del carico, (allegare libro di stalla o certificati sanitari).

Dichiara altresì:

- di essersi recato sul posto e aver preso visione e conoscenza delle strutture e pertinenze della malga in oggetto;
- di accettare in modo incondizionato e senza riserve tutte le norme e condizioni di cui al relativo bando;
- di attenersi, in caso di aggiudicazione:
 - alle condizioni previste dal disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997 nonché, per quanto compatibili, quelle del disciplinare tecnico-economico per l'utilizzazione delle malghe, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 23.01.1991, alla normativa generale che regola tale settore ed al codice di Buona Pratica Agricola, nonché agli usi e consuetudini locali;
 - di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione, tutta la documentazione richiesta, entro i termini prefissati, per la stipula della convenzione-contratto;
 - di accettare sin d'ora tutti i contenuti della convenzione che verrà stipulata nel caso di aggiudicazione;
 - di accettare le eventuali prescrizioni e/o direttive che saranno impartite dall'Amministrazione concedente per il tramite dei propri uffici

Firmato

allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore

Luogo e data

Oggetto: Affidamento in concessione della malga denominata "Malga Foraoro". Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi

Il Sottoscritto _____
 nato a _____ PR _____ il _____ e residente a _____
 _____ in Via _____ n. ____ C.F. _____
 _____ Partita I.V.A. n. _____
 in qualità di _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici previste in caso di false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.,

Dichiara

ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti nel Bando di Gara per la concessione di malga Foraoro periodo 2017/2022, quanto segue *(barrare le caselle e compilare)*:

- ☐ di aver presentato un programma di valorizzazione ed incentivazione della malga
☐ di NON aver presentato un programma di valorizzazione ed incentivazione della malga
- ☐ di aver avere la propria residenza nel Comune di _____ facente parte dell'Unione Montana Astico e pertanto di aver diritto a n° ____ punti
- ☐ di aver diritto a punti _____ quale giovane imprenditore con meno di 40 anni
- ☐ che la dimensione della propria azienda è la seguente:

Titolare	Soci	Collaboratori	Dipendenti
N° _____ età _____	N° _____ età _____	N° _____ età _____	N° _____ età _____

e pertanto di aver diritto a punti _____

- ☐ di voler monticare la malga con n° _____ capi della razza bovina autoctona _____
 specificare

Firmato

allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore

Luogo e data

ALLEGATO 3

Marca da bollo da € 16,00

Spett.le
COMUNE DI CALTRANO
Piazza Dante, 8
36030 CALTRANO (VI)

**Oggetto: Affidamento in concessione della malga denominata "Malga Foraoro".
Offerta economica.**

Il Sottoscritto _____
nato a _____ PR _____ il _____ e residente a _____
_____ in Via _____ n. ____ C.F. _____
_____ Partita I.V.A. n. _____
in qualità di _____

offre il seguente canone annuo di concessione:

- € _____ (in cifre);
- Euro _____ / ____ (in lettere).

Il sottoscritto si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Firmato

Luogo e data

ALLEGATO 4

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA DENOMINATA "FORAORO"
SITA NEL PATRIMONIO SILVOPASTORALE DEL COMUNE DI CALTRANO (VI)

n° _____ rep

L'anno duemiladiciasette, il giorno _____ del mese di _____ (___/___/2017), in Caltrano (VI) presso la Sede Municipale – Piazza Dante n. 8. -----
Avanti a me dott.ssa Caterina Tedeschi, Segretario Generale del Comune di Caltrano, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett. C) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non assistito dai testimoni, la cui presenza non è stata richiesta da me, Ufficiale rogante, né dalle parti comparenti, le quali sanno e possono leggere e scrivere, si sono personalmente costituiti i Signori:

Da una parte:

Loris Sandonà, nato a Caltrano (VI) il 7/05/1957, il quale interviene nel presente atto non per sé, ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del **COMUNE DI CALTRANO**, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e in forza del decreto del Sindaco in data 9.06.2009 prot. 3158 e domiciliato, per la funzione esercitata, presso il Comune di Caltrano, Piazza Dante n. 8, codice fiscale 84000910244, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

Dall'altra parte: -

a) _____, nato a _____ (___), il _____, residente a _____ (___), in via _____ n. _____, C.F. _____, legale rappresentante dell'azienda _____ p. IVA _____ che nel proseguimento dell'Atto sarà chiamato per brevità anche "concessionario".

b) _____ nato a _____ (___) il _____, C.F. _____, funzionario dell'organizzazione _____ di _____ che interviene in questo atto quale rappresentante sindacale del sig. _____.

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

premesse

- che tra i beni patrimoniali indisponibili del Comune di Caltrano, rientra il complesso pascolivo denominato "**Malga Foraoro**";
- che il territorio in argomento è sempre stato caratterizzato dall'unitarietà e omogeneità sia sotto l'aspetto agro zootecnico che ambientale;
- che, con _____ n. _____ del _____, veniva disposto di dare in concessione, a seguito di indizione di gara, la suddetta malga;
- che, a seguito dello svolgimento della gara, la concessione della predetta malga è stata assegnata a _____.
- che il concessionario ritiene di farsi assistere nella stipula del presente contratto dall'organizzazione di categoria ed in particolare dal sig. _____ dell'Associazione _____

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Caltrano affida in concessione a _____ la malga denominata "**Malga Foraoro**", come unico ed omogeneo comprensorio pascolivo, catastalmente censito come segue:

C. Terreni del Comune di Caltrano (VI)

Sez. U	Fg. VI	Mapp. nn. 8p
Sez. U	Fg. VIII	Mapp. nn. 1p

Sez. U Fg. IX Mapp. nn. 1p, 2 p, 3, 4p, 5p, 6p, 7, 8, 9, 10, 11p, 12p, 13p, 14p, 15

Sez. U Fg. X Mapp. nn. 1p, 2,12p,13p

per una superficie complessiva di 50,58 ettari (di cui 46,50 ettari pascolivi (pascolo nudo e arborato/cespugliato).

Tale superficie è al lordo delle aree utilizzate per strade, sentieri, aree di sosta o attrezzate, cave, capanni per l'attività venatoria, pozze di abbeveraggio, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate etc.) e per l'accesso alle superfici boscate

La determinazione della superficie a pascolo è inoltre da intendersi del tutto indicativa e non può essere utilizzata per l'ottenimento di indennità o richieste di contributi vari.

L'eventuale esatta determinazione della superficie a pascolo rimane ad esclusivo onere del concessionario.

Sono altresì inclusi nella concessione i fabbricati esistenti all'interno del comprensorio pascolivo come sotto descritti:

C. Fabbricati del Comune di Caltrano (VI)

Sez. U Fg. IX Part.IIa 21 sub. 2 Cat. D10 Cl. / (locali lavorazione, depositi, porcilaia, stallone)

Sez. U Fg. IX Part.IIa 21 sub. 3 Cat. A04 Cl. 4 (abitazione gestore)

con una superficie catastale di **1.25** ha circa, adibita parte a fabbricato, con le relative pertinenze e parte a pascolo.

Il tutto costituisce un corpo fondiario privo di recinzioni fisse.

La malga viene concessa per l'allevamento di bestiame costituito da **bovini**;

Sono ammessi bovini da latte, bovini da carne e:

- equini, ovini, caprini fino ad un massimo del **20%** del carico;
- tori da riproduzione fino ad un massimo del **5%** del carico.

L'allevamento di specie diverse da quelle indicate dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal concedente.

E' fatto obbligo al Concessionario di utilizzare l'immobile in oggetto esclusivamente per lo svolgimento dell'attività per la quale viene concesso.

Lo sfruttamento della malga per scopi agrituristici e/o per la vendita di prodotti extra aziendali o per servizi non strettamente correlati alla funzione produttiva della malga vanno espressamente e separatamente valutati ed autorizzati dal Comune di Caltrano, compatibilmente con gli indirizzi previsti dall'Amministrazione, e danno titolo ad un diverso e distinto canone.

I beni vengono concessi nello stato in cui si trovano.

La malga è allacciata alla rete elettrica, ma non alla rete idrica. Spetterà al concessionario subentrare nel contratto con l'azienda fornitrice del servizio elettrico.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme regionali vigenti in materia, le disposizioni del disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997 nonché, per quanto compatibili, quelle del disciplinare tecnico-economico per l'utilizzazione delle malghe, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 23.01.1991 (di seguito anche denominato "Disciplinare"), del codice di Buona Pratica Agricola, nonché gli usi e consuetudini locali.

Art. 2 – Determinazione del carico

La monticazione è prevista esclusivamente con bovini. Il carico massimo consentito è fissato in **60** U.B.A. (+/- 5%), secondo le tabelle di ragguglio riportate nel Disciplinare Tecnico Economico Regionale. Sul carico ammissibile è consentita una tolleranza in più o in meno del 5%. Ogni variazione del carico massimo consentito dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal Settore Servizio Forestale di Vicenza.

Il Concessionario è tenuto a caricare la Malga con bestiame di sua proprietà; la percentuale minima di proprietà è pari al 50% del carico consentito.

Art. 3 – Criteri di utilizzazione dei pascoli

Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi tecnico-agronomici necessari alla conservazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto dei limiti e indirizzi previsti dalle normative vigenti. Il bestiame dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza, evitando che il gregge o i cani possano rappresentare un pericolo per gli escursionisti di passaggio.

Il concessionario si impegna a pascolare l'intera superficie utilizzabile della malga compresa all'interno della particella 60 del PRF con l'obbligo di delimitare con recinzione amovibile l'intero perimetro dell'alpeggio;

La recinzione elettrificata realizzata con sostegni di castagno attualmente presente nei pascoli, del valore stimato di € 3.000,00, è stata realizzata dal concessionario cessante come miglioria. Per il suo utilizzo il subentrante dovrà provvedere all'eventuale riscatto.

Si dovrà evitare il pascolo nelle zone di forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia nonché lo stazionamento del bestiame in prossimità dei sentieri o laddove il cotico erboso presenti segni di danneggiamento.

Al concessionario viene riconosciuto il diritto di abbeverare gli animali utilizzando l'acqua delle esistenti pozze e cisterne presenti.

Il Concessionario dovrà adeguarsi alle pratiche ecocompatibili definite dalle azioni disposte dai regolamenti comunitari e di volta in volta applicabili.

In particolare, il concessionario prende atto che il Comune di Caltrano persegue gli obiettivi di miglioramento fondiario, promozione del territorio e di corretta gestione ambientale.

Per quanto riguarda, in particolare, la concessione dell'unità produttiva in oggetto, il concessionario, nell'esercizio della propria attività, avrà l'obbligo del rispetto di tutte le leggi e norme nazionali e locali vigenti e di quelle che dovessero essere successivamente emanate, con particolare riferimento ai seguenti aspetti ambientali:

- Il concessionario provvederà allo smaltimento dei rifiuti urbani, siano questi classificati pericolosi che non pericolosi, secondo le normative vigenti, avvalendosi del servizio di pubblica raccolta; per quanto attiene all'eliminazione dei rifiuti speciali, anch'essi classificati pericolosi o non pericolosi, si avvarrà di trasportatori e smaltitori regolarmente autorizzati. Egli avrà cura di non costituire stoccaggi di rifiuti all'interno della superficie demaniale, né di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- Nel caso di utilizzo di sostanze pericolose, il concessionario provvederà a conservare la scheda di sicurezza del prodotto ed avrà cura di indicare ai fornitori le più corrette regole di comportamento atte ad evitare inquinamenti nell'ambiente. Pertanto, il concessionario è tenuto a dotarsi ed utilizzare adeguati presidi per contenere la diffusione di tali sostanze in caso di emergenze quali sversamenti dovuti a rotture accidentali di serbatoi/contenitori o guasti delle attrezzature.
- Il concessionario presterà particolare cura, nell'esercizio della sua attività, al contenimento dei consumi energetici ed all'impiego di carburanti, provvedendo, pertanto, a tenere in buono stato d'uso macchine ed attrezzature varie impiegate, al fine di ottimizzare il rendimento dei motori e contenere le emissioni gassose derivanti in atmosfera. Anche per quanto riguarda l'utilizzo della risorsa acqua egli presterà particolare attenzione ad eliminare eventuali consumi inutili.

Art. 4 – Misure di prevenzione e tutela del bestiame

Sono a carico del Concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la prevenzione dalla predazione da grandi carnivori e/o cani randagi degli animali al pascolo, nonché dai danni provocati da veicoli in transito. Il concessionario dovrà dotare la malga di adeguate recinzioni (per esempio elettrificate) per la custodia e protezione degli animali. Il concessionario non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti al Comune di Caltrano per danni causati al bestiame da predatori o da veicoli.

La mancata o inadeguata adozione di tali misure di prevenzione potrà essere motivo di revoca della concessione da parte del Comune che rimane a disposizione del concessionario per assistenza tecnica e consulenza in materia di difesa e prevenzione degli animali da grandi carnivori e/o cani randagi.

Art. 5 – Interventi di conservazione e manutenzione

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso. Gli interventi di manutenzione ordinaria su prato pascolo e sulle infrastrutture, ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio, sentieri e segnaletica, estirpazione della flora infestante, etc., dovranno essere eseguiti ogni anno.

Ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il concessionario dovrà eseguire a proprio carico. Qualora il concessionario, decorsi trenta giorni di monticazione, non avesse ancora provveduto ad effettuare gli interventi previsti, il Comune farà eseguire a terzi i lavori necessari rivalendosi sul concessionario per l'intero importo delle spese sostenute.

E' fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente al Comune la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 6 – Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento sul pascolo indicati nel Bando di gara e precisati per qualità ed entità nei Verbali di Consegna annuali.

Si dà atto che per la manutenzione del pascolo non necessita la fornitura dei correttivi e ammendanti per le concimazioni.

Nel verbale di consegna verrà indicata una precisa scaletta degli interventi di miglioramento da realizzare per ogni stagione, facendo riferimento a quelli previsti nel Disciplinare Tecnico.

Art. 7 – Concentrazione deiezioni e liquami. – Concimaie

Nei pascoli dovrà essere evitata qualsiasi concentrazione di deiezioni animali e liquami, in modo da non alterare la flora esistente. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga. Tali prescrizioni dovranno essere adeguate alla normativa vigente in materia. Le concimaie dovranno essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso nel pascolo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna. Alla fine della stagione monticatoria sia la concimaia che le stalle dovranno risultare ripulite e vuotate.

Art. 8 – Combustibile

Per il fabbisogno di combustibile della malga, compresa la lavorazione del latte in malga per l'intera stagione monticatoria (lavorazione svolta continuativamente per almeno la metà dei giorni di monticazione) , è concesso un quantitativo annuale di legna da ardere, proveniente da conifere, nocciolo e salicome (piante vive e/o morte) che sarà assegnata da un tecnico incaricato dall'amministrazione comunale nel patrimonio silvopastorale di Caltrano, preferibilmente nell'ambito della particella malghiva (n. 60), ed il cui prelievo (taglio, esbosco e trasporto) sarà a carico del concessionario.

Il quantitativo annuale assegnato sarà di:

- 1 q.le/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo della legna per la preparazione della cagliata, con un massimo di 50 q.li/anno;
- 0,5 q.li/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo del gas per la preparazione della cagliata, con un massimo di 25 q.li/anno;
- 0,2 q.li/UBA in caso di mancata lavorazione del latte.

Nel quantitativo assegnato rientreranno anche le piante arbustive tagliate per la manutenzione del pascolo.

Art. 9 – Animali domestici

Il concessionario potrà condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze familiari.

I cani, qualora siano necessari per il pascolamento o per la custodia, potranno essere condotti in malga solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre e a condizione che siano state rispettate tutte le altre prescrizioni sanitarie vigenti.

L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al solo raduno e alla conduzione del bestiame.

Dovrà, inoltre, essere rispettata la normativa venatoria e durante la notte dovranno essere custoditi e legati.

Art. 10 – Condizioni igienico-sanitarie

E' fatto obbligo al concessionario di non condurre in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione e di attenersi ad ogni altra norma o prescrizione della autorità veterinaria.

E' fatto obbligo al concessionario di favorire eventuali controlli periodici da parte dell'autorità veterinaria o del concedente.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuale controllo da parte dell'autorità veterinaria, o forestale. Spetta al concessionario la normale disinfezione dei luoghi dove vengono lasciati gli animali.

Art. 11 – Durata della concessione e canone

La concessione avrà la durata di 6 (sei) anni corrispondenti alle relative stagioni monticatorie a partire dall'anno 2017 compreso, salvo disdetta da parte del concessionario da presentarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello a cui la disdetta si riferisce.

Il periodo annuale di utilizzo della malga inizia il 1 maggio e termina il 31 ottobre, mentre il monticazione del bestiame inizia il giorno 1° giugno e termina il 30 settembre di ciascun anno.

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito e cioè il 31.10.2022 senza bisogno di preavviso o disdetta.

E' escluso il rinnovo tacito.

Il Comune di Caltrano si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione e risolvere la presente convenzione, anche con effetto immediato, per preminenti motivi di pubblico interesse, dandone avviso al Concessionario a mezzo raccomandata a/r.

Il concessionario si impegna a corrispondere, a titolo di riconoscimento della proprietà, un canone annuo pari a € _____ (euro ____/____), più IVA se dovuta, da pagarsi al concedente in due rate e, precisamente, entro il 30 Giugno (prima rata) e 30 Settembre (saldo).

Le parti convengono che il canone sarà rivalutato annualmente, se in aumento, in base alla variazione assoluta, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT e pubblicato sul sito web ufficiale (<http://www.istat.it/it/archivio/30440>). A tal fine varrà il riferimento tra la base dell'anno precedente (fatta 100) ed il coefficiente di raccordo per il mese di giugno dell'anno corrente.

Non è consentito, salvo espressa e specifica autorizzazione del Comune, lo svolgimento nella malga di attività agrituristica e/o di vendita di prodotti extra aziendali o lo sfruttamento della malga per servizi non strettamente correlati alla funzione produttiva della stessa.

Tali attività dovranno essere oggetto di separata autorizzazione e comporteranno la determinazione di un canone aggiuntivo a carico del concessionario.

Art. 12 – Visita malghe

Il concessionario aderisce all'iniziativa annuale di promozione turistica e dei prodotti lattiero caseari organizzata dal Comune di Caltrano, denominata "Visita Malghe", programmata, di norma, nell'ultimo sabato di agosto, mettendo a disposizione ed aprendo agli ospiti del Comune i locali della malga per una visita degli stessi.

Il concessionario che partecipa all'iniziativa con esposizione e consumazione di propri prodotti beneficerà di una detrazione pari al 2% sul canone annuale.

Art. 13 – Lavorazione latte

I beni oggetto della presente concessione sono utilizzati prevalentemente per la monticazione estiva (pascolo). La malga è allacciata alla rete elettrica. La malga non è allacciata al pubblico acquedotto ma è dotata di vasche di accumulo per l'acqua piovana che, previa sistema di allontanamento delle acque di prima pioggia, può essere utilizzata per pulizia locali e lavaggio attrezzi per la lavorazione del latte. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto idrico, compreso l'impianto di prima pioggia, l'impianto a raggi UVA per trattamento dell'acqua, filtri, pompe ecc.. è a carico del concessionario, così come la manutenzione dell'impianto di smaltimento dei reflui, compresa la pulizia annuale delle vasche imhof, pozzetti e condotte di smaltimento.

La malga è dotata di stallone senza sala mungitura.

La malga è dotata di locali utilizzabili per la lavorazione del latte. L'idoneità degli stessi alla lavorazione del latte dovrà essere sottoposta alla verifica dell'Ulss competente da parte del concessionario.

Qualora il concessionario, ottenuta l'autorizzazione sanitaria alla lavorazione del latte, intenda procedere alla caseificazione in alpeggio, sarà tenuto al rispetto delle direttive contenute nella DGR del Veneto n. 3761 del 2.12.2008. Qualora il concessionario, ottenuta l'autorizzazione sanitaria alla lavorazione del latte, intenda procedere alla caseificazione in alpeggio è tenuto al rispetto delle direttive contenute nella DGR del Veneto n. 3761 del 2.12.2008.

Spetta in particolare al concessionario, prima di iniziare la stagione monticatoria, attivarsi per:

- ottenere presso l'Ulss, la registrazione dell'azienda per l'attività di caseificazione;
- dotarsi del giudizio di idoneità dell'acqua rilasciato dal SIAN dell'Ulss competente e mantenere in efficienza l'impianto di approvvigionamento autonomo dell'acqua;
- predisporre un Piano di Autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP, che dovrà essere attuato e mantenuto regolarmente;
- produrre al competente Servizio Veterinario dell'Ulss la documentazione relativa ai parametri igienico sanitari del latte;
- garantire la "tracciabilità" di tutte le produzioni effettuate all'interno della malga;
- dotare tutto il personale utilizzato nelle operazioni di mungitura e caseificazione del documento formativo/informativo previsto dalla L.R. n. 41/2003 (ex libretto sanitario).

Art. 14 – Riduzione del canone

Il canone di concessione potrà essere ridotto annualmente nelle misure sotto indicate, qualora il concessionario effettui le seguenti attività:

- produzione continuativa del latte in malga con vendita dello stesso per l'intera stagione, impiegando almeno la metà del carico zootecnico: riduzione del 10%;
- produzione e lavorazione continuativa del latte in malga con produzione casearia per l'intera stagione (almeno ogni 2 giorni), impiegando non meno della metà del carico zootecnico: riduzione del 20%.

La riduzione non sarà riconosciuta qualora, a seguito degli accertamenti che effettuerà il personale di vigilanza, non risultassero soddisfatte le condizioni sopra indicate; ciò anche nel caso in cui la mancata lavorazione fosse da imputare a carenze strutturali dei locali accertate dall'Ulss;

- adesione all'iniziativa promossa dal Comune denominata "Visita malghe" con apertura dei locali agli invitati e messa a disposizione di prodotti per ristoro: riduzione del 2%.

Art. 15 – Responsabilità

Il concessionario è responsabile di tutti i danni che venissero cagionati ai pascoli in concessione.

Tale responsabilità viene assunta dal concessionario anche per tutte quelle persone che agiscano per suo conto o che egli abbia ammesso nella malga.

Il concessionario dovrà stipulare una assicurazione di responsabilità civile terzi (R.C.T.) per un massimale non inferiore a 2 milioni di Euro per danni che potessero derivare dalla gestione della malga. La polizza di R.C.T. dovrà prevedere che il pagamento dell'indennizzo sia subordinato alla rinuncia da parte del danneggiato a qualunque pretesa di risarcimento nei confronti del Comune di Caltrano.

La polizza di R.C.T. dovrà inoltre prevedere che, nel caso di mancato pagamento dei premi, la Compagnia Assicuratrice informi il Comune di Caltrano, tenendo nel contempo coperto il rischio anche dopo la scadenza del periodo di mora e sino al 30° giorno dalla data di comunicazione al Comune del mancato pagamento del premio.

Art. 16 – Garanzie

A garanzia dell'osservanza di quanto previsto dalla presente convenzione e dal Verbale di Consegna e Riconsegna ed il risarcimento di danni non imputabili a normale usura eventualmente arrecati agli immobili e agli impianti, il concessionario ha costituito, a favore del Comune di Caltrano, un deposito cauzionale dell'importo di € _____ (Euro _____,00), pari ad una annualità, mediante _____.

Il deposito cauzionale avrà durata pari a quella del contratto aumentata di sei mesi e comunque valida fino allo svincolo della stessa da parte del Comune.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co.2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Caltrano.

Art. 17 – Consegna e riconsegna della malga in ogni stagione

All'inizio della stagione monticatoria, prevista per il 1° giugno, il Comune di Caltrano provvederà, tramite l'Unione Montana Astico o altro soggetto indicato dalla legge, alla consegna della malga al concessionario, provvedendo:

- ad indicare i confini dei pascoli;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- ad indicare eventuali modifiche alla tolleranza del carico;
- a precisare e quantificare i lavori manutentori a carico del concessionario verrà quindi redatto un apposito verbale che verrà sottoscritto da tutti gli intervenuti.

A richiesta del concessionario, la malga potrà venire consegnata fino a 15 giorni prima dell'inizio della stagione monticatoria.

Il concessionario può accedere alla malga, al fine di attuare i lavori preparatori previsti dall'art. 16 del Disciplinare Tecnico, 10 giorni prima dell'inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al concedente.

Alla fine di ogni stagione monticatoria verrà redatto, a cura dell'Unione Montana Astico o altro soggetto indicato dalla legge, apposito verbale di riconsegna; in tale occasione verranno indicate eventuali inadempienze da parte del concessionario e per le stesse saranno computate, a suo carico, le relative spese.

Qualora le condizioni del cotico lo permettano, il concessionario può chiedere la possibilità di anticipare o prorogare la monticazione con tutto o parte del bestiame.

Le spese di consegna e riconsegna sono a carico del concessionario.

Art. 18 - Recesso

Il concessionario può recedere dalla concessione col semplice preavviso da presentarsi al Comune mediante lettera raccomandata A.R. entro il 31 ottobre di ogni anno.

Per quanto riguarda il conteggio del carico le parti fanno riferimento all'art. 3 del disciplinare.

In caso di inadempienze, la concessione andrà a decadere, la cauzione incamerata e la presente convenzione risolta dal Comune di Caltrano mediante semplice lettera raccomandata A.R.

Sarà diritto del Comune concedente riscuotere i canoni scaduti ed ottenere il risarcimento del danno subito.

Per le sanzioni amministrative si applica quanto disposto dal Disciplinare tecnico-economico di cui sopra.

Art. 19 - Decadenza

Il concessionario decade dalla concessione-contratto allorché si verificano le seguenti condizioni:

- perdita del requisito di imprenditore agricolo professionale (IPA);
- perdita della proprietà di almeno il 50% di Unità Bovine Adulte (U.B.A.) previste nel carico della malga;
- mancata realizzazione del "Programma di iniziative per la valorizzazione e riqualificazione della malga", eventualmente presentate in sede di gara (Busta 2 punto B del bando) .

Art. 18 – Penali e risoluzione

Oltre alle penalità previste all'art. 21 del Disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, l'inosservanza dei sotto riportati impegni assunti dal concessionario in sede di offerta o la trasgressione dei sotto riportati divieti, comporta l'applicazione di una penale pari ad un quinto del canone annuale d'affitto, per ogni trasgressione accertata:

- obbligo di caricare singolarmente la malga con tutto il carico e per tutta la durata della stagione monticatoria;
- obbligo di fissare per sé e/o coadiutori la dimora presso gli stabili della malga per tutta la durata dell'alpeggio;
- divieto di pascolamento con bestiame di altra malga;
- obbligo di rispetto delle specie ammesse nel carico;
- divieto di pascolamento in comune con carichi di altre malghe;
- obbligo di pascolare l'intera superficie utilizzabile della malga compresa all'interno della particella 60 del PRF;

- obbligo di recintare con recinzione amovibile l'intero perimetro dell'alpeggio;
- obbligo di taglio ed ammuccchiamento della rinnovazione forestale e delle piante erbaceo/arbustive infestanti cresciute nel pascolo, percorrendo annualmente 1/5 della superficie pascoliva (circa 10 ettari), secondo le prescrizioni del verbale di consegna;
- mancata pulizia vasche raccolta acqua piovana e impianto trattamento e distribuzione acqua;
- mancato svuotamento annuale vasche ed impianto smaltimento reflui;
- mancata manutenzione ordinaria degli stabili.

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa

E' stabilito che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- taglio ed ammuccchiamento rinnovazione forestale e piante infestanti nel pascolo effettuato in forma incompleta, percorrendo meno del 50% della superficie assegnata annualmente;
- manutenzione carente della strada di accesso alla malga e degli stabili malghivi;
- mancata riconsegna delle chiavi alla riconsegna della malga;
- mancato versamento del canone nei termini stabiliti;
- esercizio dell'attività di agriturismo in assenza dell'autorizzazione del comune;
- mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta ed oggetto di ottenimento di punteggio ovvero perdita dei requisiti.

Art. 17 – Foro competente

Le parti convengono che, in caso di controversia, sarà competente il Foro di Vicenza.

Art. 18 - Spese contrattuali

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del concessionario, comprese le imposte di bollo e l'imposta di registro se dovuta.

Art. 19 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario dichiara di aver avuto completa informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ed esprime consenso al trattamento ed alle comunicazioni dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto nei limiti, per le finalità e per la durata previsti nell'informativa.

Art. 20 – Disposizioni finali

La presente convenzione viene stipulata in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, con l'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto

Caltrano lì _____

p. il Comune di Caltrano

il Concessionario

il rappresentante Associazione _____

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del codice civile, il Concessionario dichiara di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4, 11, 12, 15 17 del presente atto.

il Concessionario

il rappresentante Associazione _____
